

Circolare n. 236

Firenze, Giugno 2021
Prot. 164 FF/S/eb

Alle imprese iscritte
Agli studi di consulenza

OGGETTO: NUOVE LINEE DI INDIRIZZO SUGLI ASPETTI FISCALI DI RILEVANZA PER LE CASSE EDILI

Facendo seguito alla comunicazione 775 Cnce del 18 05 2021 in merito al trattamento tributario del contributo Cassa Edile vi comunichiamo che il recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020) ha previsto l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha affermato l'assunto secondo il quale ove il contributo versato all'ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.

A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.


Premesso ciò, la Cnce è pervenuta alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse Edili dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore.

Sulla base di quanto espresso, **le Casse Edili non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute**, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Pertanto, dal prossimo mese di giugno, l'imponibile fiscale del lavoratore **non dovrà più essere maggiorato** della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa Edile per l'anno in corso.

Cordiali saluti

IL VICE PRESIDENTE



IL PRESIDENTE

